



LEGA PRO

COMUNICATO N. 144/DIV – 8 APRILE 2025

144/553

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 4, 5, 6 E 7 APRILE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 4, 5, 6 e 7 Aprile 2025

16^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PRO VERCELLI	3-1
CALDIERO TERME	ATALANTA U23	1-1
FERALPISALO'	LUMEZZANE	1-1
GIANA ERMINIO	TRENTO	2-0
L.R. VICENZA	UNION CLODIENSE	2-1
NOVARA	ARZIGNANO V.	1-0
PADOVA	LECCO	2-1
PERGOLETTESE	VIRTUS VERONA	1-2
PRO PATRIA	ALCIONE MILANO	0-0
RENATE	TRIESTINA	0-1

GIRONE B

CAMPOBASSO	VIRTUS ENTELLA	0-2
GUBBIO	ASCOLI	0-0
LEGNAGO SALUS	PIANESE	0-2
PONTEREDERA	LUCCHESI	4-1
SESTRI LEVANTE	MILAN FUTURO	1-2
TERNANA	CARPI	0-1
TORRES	SPAL	0-0
VIS PESARO	RIMINI	1-2

GIRONE C

CATANIA	AVELLINO	1-2
CAVESE	AUDACE CERIGNOLA	0-2
GIUGLIANO	CASERTANA	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	CROTONE	4-1
LATINA	TRAPANI	0-2
MONOPOLI	POTENZA	0-0
SORRENTO	ACR MESSINA	2-1
TEAM ALTAMURA	AZ PICERNO	1-2
RIPOSANO: BENEVENTO E	FOGGIA	

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 7 e 8 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 4, 5, 6 E 7 APRILE 2025



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CATANIA, CAVESE, FERALPISALO', LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, PIANESE, RIMINI e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA VIS PESARO – GUBBIO DELL'11.03.2025

Il Giudice Sportivo Sostituto,

con l'assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, vista la relazione redatta dal Componente della Procura Federale e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti ulteriori accertamenti istruttori (C.U. 129/DIV del 13.03.2025) per la ricostruzione dei fatti in ordine ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di un tesserato della Società Gubbio nei confronti di un tesserato avversario;

- constatato che dalla relazione trasmessa a mezzo PEC in data 1.04.2025 dalla Procura Federale non sono emersi elementi o prove utili all'accertamento dei fatti;

- in particolare, la circostanza di gioco in occasione della quale sarebbe stata posta in essere la condotta in oggetto non risulta confermata in modo univoco dall'esame del filmato acquisito e, conseguentemente, attenua la portata probatoria delle dichiarazioni rese a carico dell'asserito autore della condotta; per i motivi esposti delibera di non procedere all'emissione di alcun provvedimento disciplinare e dispone archiviarsi gli atti inerenti alle condotte in oggetto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.500,00

CATANIA

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per un minuto;

2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti per un minuto consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti becери e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Tribuna Centrale, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 12° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica piena sul recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 43° minuto del secondo tempo, tre monetine indirizzate verso i componenti della panchina avversaria, senza conseguenze;
3. al termine della gara, due bottigliette di plastica piene indirizzate verso i giocatori avversari che sfioravano i Collaboratori della Procura Federale;
4. al termine della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [(ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A)] e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. danneggiato due seggiolini posti all'interno del Settore Ospiti;
2. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica) che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 38° minuto del primo tempo e al 5° minuto di recupero del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S i (r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza

e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S i (r. proc. fed., r. c.c.).

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (30% circa) presenti nel Settore Tribuna Laterale Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 23° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo in entrambe le circostanze ripetuti per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CAVAGNIS ALBERTO (UNION CLODIENSE)
per aver proferito frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 APRILE 2025**

FAGGIANO DANIELE (CATANIA)
per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, tra il primo e secondo tempo, sostava all'interno degli spogliatoi e, per alcuni minuti, sostava nel recinto di gioco (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

PISCITELLI ANGELO (CAVESE)
144/556

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, faceva ingresso nel recinto di gioco posizionandosi sulla panchina aggiuntiva per tutta la durata del secondo tempo (r. proc. fed. r. c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUNELLO NICOLA (ATALANTA U23)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ULIANO FERDINANDO (SORRENTO)
per essere entrato sul terreno di gioco protestando nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEZZANOTTI DAVIDE (ASCOLI)
Perché, nonostante i precedenti richiami, protestava nei confronti della Quaterna Arbitrale proferendo una frase irraguardosa (r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale).

DI DONATO DANIELE (TEAM ALTAMURA)
in quanto al termine della gara si avvicinava all'Arbitro chiedendo spiegazioni con fare e tono minacciosi.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BANCHIERI SIMONE (ACR MESSINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)
BALDINI FRANCESCO (SPAL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TABBIANI LUCA (TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LONGO EMILIO (CROTONE)
GENNARI ANDREA (VIS PESARO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ZAMBELLO MATTEO (PADOVA)
per comportamento antisportivo in quanto ritardava la ripresa del gioco (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI LIVIO LORENZO (LATINA)
per aver protestato nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli una frase offensiva; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all'Arbitro proferendo nei suoi confronti un'ulteriore frase offensiva.

COMINETTI MARTINO GIOVANN (SESTRI LEVANTE)
perché a gioco in svolgimento colpiva con una violenta gomitata al volto un avversario procurandogli una leggera fuoriuscita di sangue (r. Assistente Arbitrale n.2).

OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)
per condotta violenta in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con una gomitata al volto un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)
per grave fallo di gioco; dopo la notifica del provvedimento di espulsione ritardava l'uscita dal terreno di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SHIBA CRISTIAN (ARZIGNANO V.)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.

ARMINI NICOLO (CROTONE)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.

RANIERI ROBERTO (NOVARA)
per grave fallo di gioco.

MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)
per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
VANO MICHELE	(CASERTANA)
VONA EDOARDO	(LATINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
STABILE GIACOMO	(ALCIONE MILANO)
D'AMORE FRANCESCO	(ASCOLI)
PIERMARINI MATTIA	(ASCOLI)
COCCIA GIUSEPPE	(AUDACE CERIGNOLA)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO	(AVELLINO)
DI TACCHIO FRANCESCO	(CATANIA)
BALLABIO MARCO	(GIANA ERMINIO)
SPINA MARCO	(GUBBIO)
MARRONE LUCA	(LECCO)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
CRISSETIG LORENZO	(PADOVA)
BOCALON RICCARDO	(RENATE)
CLEMENZA LUCA	(SESTRI LEVANTE)
CANGIANIELLO SIMONE	(SORRENTO)
MILLICO VINCENZO	(TERNANA)
SCAPIN THOMAS	(UNION CLODIENSE)
CASAROTTO MATTEO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

MASELLI SERGIO	(AZ PICERNO)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
FUSI PIETRO	(PADOVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

INVERNIZZI ANDREA	(ALCIONE MILANO)
ZALLU FRANCESCO	(GUBBIO)
MEHIC AMER	(PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
CORBARI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GELLI JACOPO	(ACR MESSINA)
BONAITI STEFANO	(ALCIONE MILANO)
VERDE FRANCESCO	(CAVESE)
FERRI LUCA	(GIANA ERMINIO)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
MAGNI VITTORIO	(MILAN FUTURO)
VARAS MARCILLO JONNATHAN	(PADOVA)

TANTALOCCHI ELIA	(PONTEDERA)
FIORINI MATTIA	(RIMINI)
PRIMASSO ANDREA	(SESTRI LEVANTE)
MALOMO ALESSANDRO	(TRAPANI)
BARISON ALBERTO	(TRENTO)
SILVESTRI TOMMASO	(TRIESTINA)
GUIU VILANOVA BERNAT	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CRIMI MARCO	(ACR MESSINA)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')

AMMONIZIONE (XI INFR)

PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
MARTIC MANUEL	(LECCO)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BORDO LORENZO	(ARZIGNANO V.)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(ATALANTA U23)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
IERARDI MARIO	(CATANIA)
MACCA FEDERICO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
PITOU JONATHAN HUGO	(PRO PATRIA)
GORELLI MATTEO	(RIMINI)
VITIELLO ANTONIO	(SORRENTO)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)
PALOMBA LUIGI	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FOSSATI MARCO EZIO	(ALBINOLEFFE)
OBRIC RELJA	(ATALANTA U23)
PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
GIL PUCHE JAVIER	(JUVENTUS NEXT GEN)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(L.R. VICENZA)
STANTE FRANCESCO	(PERGOLETTESE)
AWUA THEOPHILUS	(SPAL)
LEONETTI VITO	(TEAM ALTAMURA)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)
COPPOLA FRANCESCO	(VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PEDICILLO LEONARDO	(ACR MESSINA)
--------------------	---------------

CIAPPELLANO DANIELE
DEL LUNGO TOMMASO
PACCIARDI FEDERICO
MOLINA JUAN IGNACIO
PARIGINI VITTORIO
TOFFANIN FRANCESCO

(ALCIONE MILANO)
(ATALANTA U23)
(PIANESE)
(SPAL)
(SPAL)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAGNANO ANDREA
GRAZIANI VITTORIO
PIETRELLI ALESSANDRO
EKUBAN JOSEPH ANSAH
RIZZO NICHOLAS
PIETRA NICCOLO
LOMBARDI ALESSANDRO
DI SOMMA VINCENZO
CARRARO FEDERICO
FIRENZE MARCO
LATTANZIO ALBERTO

(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LUCCHESI)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TRAPANI)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MORSELLI FABIO
BARBA GIANLUCA
CUPPONE LUIGI
VOLPE GIOVANNI
RUSSO RAFFAELE
ZERBATO LORENZO
TUMMINELLO MARCO
CAFERRI LORENZO
CAPELLI ANDREA
LEONCINI MATTIA
CAMARDA FRANCESCO
NAVA LAPO FRANCESCO
MIRANDA KEVIN PARIDE
CAPELLI ALESSANDRO JULI
NIANG OUSMANE
BELLODI GABRIELE
UBALDI LEONARDO
FIORDALISO ALESSANDRO
ZACCAGNO ANDREA
D'URSO CHRISTIAN

(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(CALDIERO TERME)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SPAL)
(TORRES)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MENABO' SIMONE
GRECO STEFANO
PAPINI FEDERICO
TREMOLADA MARCO ANDREA
ALESI GABRIELE
BIGNAMI RICCARDO

(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(PERGOLETTESE)

CERASANI JACOPO
BACHINI MATTEO
LEONARDI SIMONE
ANATRIELLO GENNARO
SAIANI FILIPPO

(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(RIMINI)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze l'8 Aprile 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani